

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN).
Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma

Giuseppe Rivetti - Università di Macerata

Gianni Santucci - Università di Trento

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma

Dott.ssa Maria Teresa Capozza - “Lumsa” di Roma

Dott. Matteo Carnì - “Lumsa” di Roma

Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna

Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Lorenzo Franchini

CHIESE CRISTIANE E CRIMINI ASSOCIATIVI NELL'EPOCA DELLE PERSECUZIONI*

In questo nostro breve contributo ci occuperemo delle comunità cristiane in età pagana.

È ben noto che circa il fondamento giuridico della persecuzione cui, prima sporadicamente¹, e poi sistematicamen-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Come si sa, misure repressive vennero adottate contro i cristiani già sotto Nerone (cfr. Tac. *ann.* 15.44.2-4; Svet. *Nero* 16.3; Tert. *apol.* 5.3; *nat.* 1.7), e poi sotto Domiziano (cfr. Tert. *apol.* 5.4; Dio 67.14; 68.2; Eus. *hist. eccl.* 3.18.4), Traiano (cfr. Plin. *epist.* 10.96-97; Oros. 7.12.3; Eus. *hist. eccl.* 3.33.1-3), Adriano (cfr. Iust. *apol.* 1.68.3-10; Eus. *hist. eccl.* 4.9), Antonino Pio e Marco Aurelio (cfr. Iust. *apol.* 2.2.7-12), Settimio Severo, secondo quanto è generalmente ricavabile anche dagli Atti dei martiri e da altre fonti, per una esatta ricognizione delle quali si rinvia qui, ad esempio, per tutti, a T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, pp. 568, 569, nt. 2, 575, 576 e ntt. 1-2; L. HOMO, *Les empereurs romains et le Christianisme*, Paris, 1931, pp. 40, 43 ss., 51 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions and Roman Law again*, in *The Journal of Theological Studies*, 3, 1952, p. 199 ss.; M. LAURIA, Ὀνομα χριστιανῶν, *nomen christianum*, in *Atti dell'Accademia di scienze politiche e morali di Napoli*, 79, 1968, pp. 205 ss., 210 ss.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation of Early Christian Apologetics*, in *Church History*, 39, 1970, pp. 439, 451 ss.; G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano, 1973, pp. 47 ss., 54 ss., 58 ss., 97 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione di 'crimen maiestatis' nei confronti dei primi cristiani negli editti di persecuzione*, in *Studi M. Petroncelli*, Napoli, 1989, pp. 118 ss., 121 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cristiani*, in *Cristiani nell'impero d'Oriente*, a cura di P.L. ROVITO, Napoli, 2002, p. 127 ss., specialmente pp. 128, 134 ss., 144 ss., 147 ss., 150 ss., 160 ss., 165, 170 ss.; D. LIEBS, *Vor den Richtern Roms. Berühmte Prozesse der Antike*, München, 2007, p. 115 ss.; F. COSTABILE, *I processi contro i cristiani e la coerenza giuridica di Traiano*, in *Fides, Humanitas, Ius*. *Studii L. Labruna*, II, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2007, pp. 1169 ss., 1183; M.U. SPERANDIO, *Nomen Christianum*. I. *La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino, 2009, pp. 35, 41 ss., 63, 88 ss., 90 ss., 116; J. DE CHURRUCA, *Cristianismo y mundo romano. Nuevos Estudios*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, pp. 131 ss., 203 ss., 233 ss.; C. CASCIONE, *Vie del Cristianesimo nell'impero romano*, in *Index*, 38, 2010, pp. 554, 556, 558; C. RUSSO RUGGERI, *Indices' e 'indicia'*, Torino,

te², gli imperatori romani le sottoposero sono stati scritti i classici fiumi d'inchiostro³, e non è nostra intenzione entrare, qui, esattamente in questa disputa. Ci interessa invece affrontare l'argomento in questione sul presupposto della applicabilità ad esse del diritto associativo romano e ai fini della individuazione di un reato di 'cristianesimo' che sia even-

2011, p. 145 e ntt. 471, 473; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. MAFFI, L. GAGLIARDI, Sankt Augustin, 2011, pp. 373 ss., 389 e nt. 59, 392; D. ANNUNZIATA, *'Nomen Christianum': sul reato di cristianesimo*, in *RDR*, 14, 2014, pp. 1 ss., 6 ss.; A. BETTETINI, *Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla libertà religiosa*, in *Religione e diritto romano. La coerenza del rito*, a cura di S. RANDAZZO, Tricase, 2014, p. 36 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i fedeli cristiani*, in *SDHI*, 83, 2017, pp. 564 e nt. 4, 565 ss., 567 ss.

² Occorre soprattutto osservare che si comincia a far uso dello strumento dell'editto sotto Decio (cfr. *Acta martyrum*) e sotto Valeriano (cfr. ancora *Acta martyrum*, ed in particolare *Cypriani* 1; *Eus. hist. eccl.* 7.10-11), e poi, come noto, dopo un periodo di pace relativamente lungo, vi si ricorre ampiamente sotto Diocleziano (*Lact. mort. pers.* 10-15; *Eus. hist. eccl.* 8.2-6; 9.10.8; *mart. Pal.* 3.1) e Massimino Daia (*Eus. hist. eccl.* 9.10.7-11; *mart. Pal.* 4.8; 9.2). V. anche per esempio T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., pp. 568 e nt. 5, 569; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 56 ss., 72 ss., 119 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano*, Bari, 1938, pp. 371 ss., 380 ss., 386; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 41 ss., 71 ss., 74 ss., 79 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., p. 115 ss., specialmente p. 123 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 128, 167 ss., 172 ss., 178 ss., 183 ss.; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., specialmente pp. 91 ss., 101 ss.; Id., *Diocleziano e i cristiani*, Napoli, 2013, *passim*, ma soprattutto pp. 41 ss., 65 e nt. 91 (con ampia rassegna bibliografica), 66 ss., 78 ss., 86 ss., 92 ss., 96 ss., 101, 106, 110 ss., 121 ss., 126, 130 ss., 137 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., pp. 2, 9; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 38 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 571 ss.

³ Le posizioni assunte dalla dottrina sono fondamentalmente riconducibili a tre: quella secondo cui il fondamento andrebbe rinvenuto, fin da epoca risalente, in una legislazione *ad hoc*; quella secondo cui andrebbe rinvenuto nel potere di *coercitio* di magistrati e funzionari; quella secondo cui andrebbe rinvenuto nelle norme di diritto penale comune. Per una rassegna critica si rinvia, qui, principalmente a L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 129 ss., 135 ss., 137 ss.; ma v. anche per esempio F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 372 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., p. 199 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 42 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 1 ss., specialmente p. 3 ss.

tualmente assimilabile alla figura odierna dell'associazione criminosa⁴.

⁴ L'«associazione per delinquere», prevista in linea generale dall'art. 416 del codice penale, è solo uno dei numerosi reati detti 'associativi'. In tutti, la soglia di punibilità dei comportamenti appare anticipata all'accordo, normalmente non sanzionato; ciò, perché si ha coscienza del pericolo che l'ordine costituito, inteso come tale, corre per il solo fatto che aggregazioni di tal fatta esistano. Un primo requisito del reato associativo è appunto il *pactum scele- ris*, col quale si formi un'entità plurisoggettiva, distinta dai singoli associa- ti, destinata a durare nel tempo. Un secondo requisito, la cui portata è stata talora sminuita dalla giurisprudenza, è la sussistenza di una struttura orga- nizzativa idonea al perseguimento dello 'scopo sociale', con la predisposizio- ne dei relativi mezzi. Altro requisito ancora consiste nella elaborazione di un programma criminoso abbastanza indeterminato perché si possa distinguere il *pactum* di cui sopra dall'accordo diretto a compiere singoli reati. Chi fa par- te dell'associazione sa che i reati-scopo cui essa è preordinata sono potenzial- mente innumerevoli, e ben diversi rispetto alla mera appartenenza all'asso- ciazione, come diverse sono le pene applicabili. Di tutto ciò gli associati deb- bono avere coscienza (si parla, in proposito, di *affectio societatis*), si tratti di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano sif- fatte associazioni – ossia, di quelli che possono essere di volta in volta indivi- duati come suoi 'capi' – o si tratti dei meri aderenti – che pur offrano un con- tributo per l'appunto non trascurabile alla vita dell'associazione – : saranno magari puniti diversamente, ma tutti incorrono nella medesima fattispe- cie di reato. A conferma di quanto sopra v. qui ad esempio, per tutti, M. BO- SCARELLI, voce *Associazione per delinquere*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 865 ss.; V. PATALANO, *L'associazione per delinquere*, Napoli, 1971; G. INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983; A. ANTONINI, *Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana*, in *Giust. pen.*, 1985, 2, p. 286 ss.; M. ANETRINI, voce *Associazione per delinquere*, in *Eng. giur. Treccani*, III, Roma, 1988, p. 1 ss.; F. IACOVIELLO, *Ordine pubblico e associazione per delinquere*, in *Giust. pen.*, 1990, 2, p. 37 ss.; G. FIANDACA, *Criminalità organizzata e con- trollo penale*, in *L'indice penale*, 1991, 1, p. 5 ss.; G. CONSO, *La criminalità or- ganizzata nel linguaggio del legislatore*, in *Giust. pen.*, 1992, 3, p. 385 ss.; G. DE VERO, *Tutela dell'ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1993, p. 93 ss.; ID., *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. ital. dir. proc. pen.*, 1998, p. 385 ss.; S. ALEO, *Sistema penale e criminalità or- ganizzata. Le figure delittuose associative*, Milano, 1999³; V. MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incrimi- nazione. La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 184 ss.; A. CERULO, *Il trion- fo dei reati associativi e l'astuzia della ragione*, in *L'indice penale*, 2004, 3, p. 1007 ss.; *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, a cura di L. PICOTTI, G. FORNASARI, F. VIGANÒ, A. MELCHIONDA, Padova, 2005; G. SPAGNOLO, voce *Reati associativi*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 2006, p.

Riguardo al possibile presupposto – ossia che le *ecclesiae*, una volta distinte pienamente dalle comunità ebraiche⁵, ed emerse da una certa ‘clandestinità’⁶, fossero inquadrabili co-

1 ss.; C. GRASSO, *La ‘conspiracy’ negli ordinamenti di ‘common law’*, in *Giust. pen.*, 2006, 6, p. 161 ss.; V. PLANTAMURA, *Reati associativi e rispetto dei principi fondamentali in materia penale*, in *L’indice penale*, 2007, 2, p. 389 ss.; M. ROMANO, G. GRASSO, *Commentario sistematico del codice penale*, II, Milano, 2012, p. 199 ss.; L. SIMEONE, *I reati associativi*, Santarcangelo di Romagna, 2015.

Dell’applicazione di una disciplina siffatta si ha una qualche traccia anche nell’esperienza romana: ce ne occuperemo in un più ampio lavoro di prossima pubblicazione, al quale dunque rinviamo per ogni approfondimento; ma per alcune lucide riflessioni di sintesi v. fin d’ora, per esempio, A. MILAZZO, *La fattispecie materiale della ‘lex Licinia de sodaliciis’ e le origini del reato associativo*, in *SDHI*, 79, 2013, p. 481 ss., la cui indagine peraltro non si spinge fino all’età postclassica (alla quale invece si riferisce la discussione per esempio sorta, in dottrina, sull’interpretazione di testi importanti, risalenti al periodo diocleziano-costantiniano, quali C.9.20.10 e CTh.9.24.1, che regolavano fattispecie pur non immediatamente contigue al tema qui indagato). Riguardo poi a quest’ultimo, va detto che la problematica delle comunità cristiane è stata, da questo specifico punto di vista, sovente lambita dagli studiosi, ma mai trattata veramente *ex professo*. Ad ogni modo v. qui, per esempio, A. BECK, *Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian*, Halle, 1930, p. 79 ss.; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., p. 38; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 379, che pone attenzione all’eventuale esistenza di un ‘delitto collettivo’ di cristianesimo, essenzialmente allo scopo di escluderla; M. LAURIA, ‘Ovoqa, cit., pp. 237 ss., 257 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 137, 160 ss., la quale è molto lucida nell’affermare (p. 168) che in caso di reato associativo sarebbe stato possibile processare i cristiani «del tutto indipendentemente dal loro comportamento individuale, per la semplice afferenza alla *coitio* illicita»; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 81, 88 ss., con qualche rilievo critico verso De Robertis; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 5 ss.

⁵ Alle quali la *lex Iulia de collegiis* accordava un trattamento di favore (v. Ios. Flav. *ant.* 14.10.8; Tert. *apol.* 21.1), e con le quali per qualche tempo le comunità cristiane saranno state, con tutta probabilità, in qualche modo confuse. Sul punto, cfr. per esempio T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., p. 276; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 368 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., p. 161, secondo cui una distinzione piena si fece, da parte delle autorità romane, solo a partire dall’epoca di Domiziano.

⁶ In proposito, cfr. oltre, testo e nt. 31. È opinione diffusa (v. per esempio G.M. MONTI, *I ‘collegia tenuiorum’ e la condizione giuridica della proprietà ecclesiastica nei primi tre secoli del cristianesimo*, in *Studi S. Riccobono*, III, Palermo, 1933, pp. 75 ss., 92; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., p. 452; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 165 ss., 170) che le chiese abbiano cominciato ad operare effettivamente ‘alla luce del sole’ non prima dell’età severiana: significativa, in proposito, l’attribuzione fatta pub-

me *collegia tenuiorum*, ossia come associazioni di indigenti dedite a scopi culturali e funerari, che potevano costituirsi senza bisogno di autorizzazione, altrimenti prevista in età imperiale, ed erano perciò da ritenersi lecite fino a prova contraria⁷

blicamente ai cristiani da Alessandro Severo di un luogo d'incontro: v. *Hist. Aug. Alex.* 49; più genericamente, v. anche per esempio *Tert. fug.* 13-14.

⁷ Ai *tenuiores* allude Marcian. D. 47.22.1pr.-1, del che gli studiosi hanno sempre preso atto, compreso l'autorevole F.M. DE ROBERTIS, salvo poi ricredersi da ultimo, in un saggio (*Dai 'collegia cultorum' pagani alle medievali 'congregationes fratrum' attraverso il superamento della discriminazione giustiniana in 'pro' dei 'tenuiores'*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 433 ss.) che non ci pare aver avuto molto seguito. Sebbene, infatti, come si sa, la già ricordata legge Giulia avesse stabilito che nessuna associazione avrebbe potuto costituirsi lecitamente se non previo consenso del senato, chiamato a valgiarne di volta in volta la apoliticità e la *utilitas civitatis* (v. *Ios. Flav. ant.* 14.10.8; *Svet. Caes.* 42.3; *CIL VI.2193=4416*; cfr. *Ascon. in Cornel.* 75 C; D. 3.4.1pr.; 47.22.3.1; 50.6.6.12), in seguito, con un senatoconsulto normativo di portata generale, si consentì di costituirsi spontaneamente a quelle associazioni di povera gente (*tenuiores*) che avessero scopi soltanto religiosi, e non destassero perciò, almeno 'sulla carta', preoccupazioni di ordine politico. Di detto provvedimento sappiamo tramite il passo marciano sopra ricordato, da leggersi in rapporto allo statuto di un collegio di Lanuvio (v. *CIL XIV.2112*), risalente al 136, che certamente lo richiama. In ragione di ciò il senatoconsulto va riportato ad un'epoca antecedente, ma mentre fino a qualche tempo fa si era soliti considerarla non esattamente determinabile o al più identificabile nel periodo in cui regnò Claudio (cfr. per esempio T. MOMMSEN, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae, 1843, pp. 81 ss., 88, 98 ss.; *Id.*, *Strafrecht*, cit., pp. 876, 877 e nt. 2; U. COLI, *'Collegia' e 'sodalitates'. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*, Bologna, 1913, pp. 21, 106 ss.; G.M. MONTI, *Lineamenti di storia delle corporazioni*, I, Bari, 1931, p. 43 ss.; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, 1937, p. 71 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 243 ss., 259, 273 ss., 308, 462; *Id.*, *Il fenomeno associativo nel mondo romano*, Napoli, 1955, pp. 36 ss., 55 ss., 88 ss., 362 ss.; *Id.*, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari, s.d. (ma 1971), pp. 243 ss., 298 ss., 323 ss.; *Id.*, *La capacità giuridica dei collegi romani e la sua progressiva contrazione*, in *'Sodalitas'. Scritti A. Guarino*, III, Napoli, 1984, p. 1263; M.A. LEVI, *L'Italia antica*, II, Verona, 1968, p. 381 ss.; *Id.*, M.A. LEVI, *'Collegia' e patronato al tempo di Adriano*, in *Index*, 13, 1985, p. 557 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale*, I, Spoleto, 1971, pp. 68, 77, 79; *EAD.*, *Stato e associazioni professionali nell'età imperiale romana*, in *Akten des VI internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, München, 1973, p. 277, nt. 21; A. GROTEN, *'Corpus' und 'Universitas'*, Tübingen, 2015, pp. 258 ss., 267 ss.), oggi non manca chi, come per esempio S. RANDAZZO, *'Senatus consultum quo illicita collegia arcentur' (D. 47.22.1.1)*, in

–, va detto che esso è accettato da parecchi Autori⁸. A noi pare accoglibile però solo in parte, perché se è vero che non mancano all'uopo appigli nelle fonti, ed in particolare nella riflessione condotta da Tertulliano⁹ (non a caso preoccupato di dimo-

BIDR, 94-95, 1991-1992, pp. 52 ss., 62 ss., 73 ss., 74, 77, 87 ss.; Id., I 'collegia tenuiorum' fra libertà di associazione e controllo senatorio, in *SDHI*, 64, 1998, p. 229 ss., specialmente pp. 237, 241, è incline a collocare il senatoconsulto nella stessa età di Adriano, imperatore che assai più del suo suddetto predecessore dette impulso alla vita associativa.

⁸ Per la verità, la questione della identificabilità completa, o meno, delle comunità cristiane con i *collegia tenuiorum* è da sempre dibattuta, ma su una posizione di segno affermativo la dottrina aveva senz'altro finito, secondo noi, per attestarsi: per una rassegna di autori, v. ad esempio U. COLI, *Collegia*, cit., p. 115 ss. e nt. 40; A. BECK, *Römisches Recht*, cit., pp. 77, 81; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., p. 42 ss.; Id., I 'collegia', cit., p. 69 ss.; G. KRÜGER, *Die Rechtsstellung der vorkonstantinischen Kirchen*, Stuttgart, 1935, p. 63 ss.; V. BANDINI, *Appunti*, cit., p. 79 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 289 ss., 337, 362 ss., 366 ss., 371 ss., 384 ss.; Id., *Il fenomeno*, cit., pp. 94 ss., 99 ss., forse lo studioso più convinto nel sostenere che la condizione delle *ecclesiae* fosse, fino a Costantino, quella descritta, e ciò *a fortiori* poi allorquando D.R., in un suo più tardo già citato scritto (*Dai 'collegia cultorum'*, cit., specialmente pp. 434, 446 ss.), muta idea sulla circostanza che le associazioni costituitesi lecitamente per scopi di culto dovessero accogliere, anche prima di Giustiniano, soltanto persone indigenti; G. BOVINI, *La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della Chiesa in età precostantiniana*, Milano, 1949, pp. 105 ss., 141 ss.; F. DE VISSCHER, *Le régime juridique des plus anciens cimetières chrétiens à Rome*, in *Analecta Bollandiana*, 69, 1951, p. 39 ss.; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., pp. 201, 205 ss.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., pp. 437, 438 e nt. 2, 452; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 67 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 5 ss. Nondimeno, recentemente, sono tornati ad affiorare dubbi: v. ad esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 160 ss., 165 ss., la quale, come già a suo tempo per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 38 ss., 66 ss. (che parlava di situazione pseudo-legale, poggiante sulla tolleranza imperiale), ritiene che l'uscita dei gruppi cristiani dalla clandestinità non li trasformò automaticamente tutti in *collegia tenuiorum* come tali formalmente leciti e inattaccabili, perché, in questa fase contrassegnata da grande ambiguità, tutto dipendeva dall'atteggiamento concretamente assunto dalle autorità, specie a livello locale; atteggiamento che poteva essere improntato a tolleranza, ma anche ad intenti ostili o comunque manipolatori, magari funzionali a future persecuzioni di massa; v. anche S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., p. 66 ss.; Id., I 'collegia tenuiorum', cit., pp. 233 e nt. 27, 234, che si esprime in senso decisamente contrario ad una assimilazione di questo genere.

⁹ Tert. *apol.* 38.1. *Proinde nec paulo lenius inter <il>licitas factiones sec-tam istam deputari oportebat, a qua nihil tale committitur, quale de illicitis*

strare che i *coetus*¹⁰ in esame non avevano scopi di sedizione

*factionibus timeri solet. 2. Nisi fallor enim, prohibendarum factionum causa de providentia constat modestiae publicae, ne civitas in partes scindere-
tur, qua facile comitia, concilia, curias, contiones, spectacula etiam aemulis
studiorum compulsationibus inquietarent, cum iam et in quaestu habere coe-
pissent venalem et mercenariam violentiae suae operam. 3. At enim nobis ab
omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus nulla est necessitas coetus, nec
ulla magis res aliena quam publica. unam omnium rempublicam agnosci-
mus, mundum. 4. Atque adeo spectaculis vestris in tantum renuntiamus, in
quantum originibus eorum, quas scimus de superstitione conceptas, cum et ip-
sis rebus, de quibus transiguntur, praetersumus. nihil enim nobis dictu, visu,
auditu cum insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate arenae, cum
xysti vanitate [...]; 39.1. Edam iam nunc ego ipse negotia Christianae factio-
nis, ut, qui mala refutaverim, bona ostendam. corpus sumus de conscientia
religionis et disciplinae unitate et spei foedere. 2. Coimus in coetum et con-
gregationem, ut ad Deum quasi manu facta precationibus ambiamus orantes
[...]; 3. Coimus ad litterarum divinarum commemorationem, si quid praesen-
tium temporum qualitas aut praemonere cogit aut recognoscere [...]; 5. Praesi-
dium probati quique seniores, honorem istum non pretio, sed testimonio ade-
pti, neque enim pretio ulla res Dei constat. etiam, si quod arcae genus est, non
de honoraria summa quasi redemptae religionis congregatur. modicam unu-
squisque stipem menstrua die vel cum velit, et si modo velit et si modo pos-
sit, apponit. nam nemo compellitur, sed sponte confert. 6. Haec quasi deposita
pietatis sunt. quippe non epulis inde nec potaculis nec ingratis voratrinis di-
spensatur, sed egenis alendis humanisque et pueris ac puellis re ac parenti-
bus destitutis, iamque domesticis senibus, item naufragis, et si qui in metallis
et si qui in insulis vel in custodiis, dumtaxat ex causa Dei sectae, conflictan-
tur, alumni confessionis suae fiunt [...]; 14. Quid ergo mirum, si tanta caritas
convivatur? nam et cenulas nostras, praeterquam sceleris infames, ut prodi-
gas quoque suggillatis [...]; 16. Cena nostra de nomine rationem sui ostendit:
id vocatur quod dilectio penes Graecos. quantiscumque sumptibus constet, lu-
crum est, pietatis nomine facere sumptum, siquidem inopes quosque refrige-
rio isto iuvamus, non qua penes vos parasiti affectant ad gloriam famulandae
libertatis sub auctoramento ventris inter contumelias saginandi, sed qua pe-
nes Deum maior est contemplatio mediocrium [...]; 19. Inde disceditur non in
catervas caesionum nec in classes discursationum nec in inceptions lascivia-
rum, sed ad eandem curam modestiae et pudicitiae, ut qui non tam cenam ce-
naverint quam disciplinam. 20. Haec coitio Christianorum merito sane illicita,
si illicitis par, merito sane damnanda, si quis de ea queritur eo titulo quo
de factionibus querela est. 21. In cuius perniciem aliquando convenimus? hoc
sumus congregati quod et dispersi, hoc universi quod et singuli, neminem lae-
dentes, neminem contristantes. cum probi, cum boni coeunt, cum pii, cum ca-
sti congregantur, non est factio dicenda, sed curia.*

¹⁰ Secondo quanto risulta dai passaggi appena sopra trascritti, questo termine, al pari di *secta* o *curia*, è utilizzato dal grande apologeta a preferen-

politica¹¹, e neppure di mero licenzioso divertimento¹²), è d'altronde anche vero che col passar del tempo la compagine delle comunità cristiane si era fatta, come noto, assai articolata e complessa, dotandosi di un'organizzazione certamente non riducibile a quella propria di una serie di conventicole di povera gente pur collegate tra loro e diffuse sul territorio¹³. Non ci si meravigli allora se nei provvedimenti emanati fino al 313¹⁴,

za di altri che, come *collegium* o *sodalicum*, riecheggiavano troppo le organizzazioni tipicamente pagane, al fine di marcare la differenza tra le società cristiane e le *factiones illicitae*. A commento, v. per esempio G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., p. 95; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 383 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., p. 166.

¹¹ L'assoluta estraneità ad ogni disegno di tipo politico (sottolineata soprattutto in Tert. *apol.* 38.1-3; 39.1;19) era, come già detto, in epoca imperiale, condizione essenziale perché qualsivoglia collegio potesse costituirsi lecitamente. Fermano ad esempio l'attenzione su questo legittimo scrupolo di Tertulliano A. BECK, *Römisches Recht*, cit., p. 77; V. BANDINI, *Appunti*, cit., p. 79 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 373, 379 ss., il quale apprezza come Tertulliano si batta contro gli abusi dell'autorità, invocando l'elasticità della normativa vigente; M. LAURIA, *Ἄνομα*, cit., pp. 237 ss., 257 ss.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., pp. 452, 457; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 67 ss.; A. GROTEN, *Corpus*, cit., p. 257.

¹² L'assunzione di un carattere prevalentemente ludico, spettacolare o conviviale (che Tert. *apol.* 38.4; 39.6;14 recisamente nega ai gruppi cristiani), costituiva un fenomeno degenerativo frequente (cfr. per esempio Tac. *ann.* 4.17; Call. D. 48.19.28.3), tale da pregiudicare la liceità, in specie, dei sodalizi formati senza autorizzazione, teoricamente dediti soltanto all'aiuto della povera gente (alla quale si noti che Tert. *apol.* 39.6;16 fa espresso richiamo). Meritevolmente attento anche a quest'aspetto, dalla valenza giuridica analoga al precedente, ad esempio, tra i pochi, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 337, 363; Id., *Il fenomeno*, cit., p. 94 ss., che parla di denuncia dei festini pagani da parte di Tertulliano.

¹³ D'altronde lo stesso Plinio il Giovane sottolineava come già a suo tempo esse fossero numerosissime, nella provincia da lui amministrata, ove le chiese cristiane erano state comunque vietate in quanto *haeteriae*, insieme ad altre associazioni da ritenersi, evidentemente, non autorizzate: v. *epist.* 10.96.7-9; cfr. per esempio G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., p. 390 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 568.

¹⁴ Anno, come noto, del c.d. Editto di Milano.

nei limiti in cui li conosciamo¹⁵, fossero essi di tolleranza¹⁶ o di carattere persecutorio¹⁷, ben di rado si faccia riferimento alle società cristiane di per sé intese¹⁸, ed assai più spesso, invece, al trattamento da riservare ai soggetti singoli, per la fede che professavano ed in quanto semmai appartenenti, quindi, al *corpus* universale della Chiesa¹⁹.

Ci sembra pertanto discutibile l'affermazione secondo cui il c.d. Editto di Milano²⁰ altro non avrebbe fatto se non ripri-

¹⁵ Non vi è da stupirsi se nell'epoca successiva, che vide il cristianesimo affermarsi addirittura come la religione ufficiale dell'impero, si sia fatto di tutto per cancellare la memoria, in particolare, dei provvedimenti anticristiani, il cui tenore è solo parzialmente ricostruibile, da parte nostra, attingendo a fonti sempre atecniche. In proposito, v. per esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 128, 173; M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., pp. 66, 112, che denota la riluttanza degli autori cristiani a riportare il testo di leggi tanto per loro odiose; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 2.

¹⁶ Comprensibilmente, invece, degli editti di tolleranza (Gallieno, anno 260; Galerio, 311; Costantino e Licinio, 313) ci è stato talora tramandato il testo: v. per esempio Lact. *mort. pers.* 34; 48; Eus. *hist. eccl.* 7.13; 8.17; 10.5.1-14.

¹⁷ Alludiamo all'editto di Decio del 250, ai due di Valeriano del 257-258, ai quattro di Diocleziano del 303-304, ai due di Massimino Daia del 306 e del 308-309. A conferma, cfr. sopra, alla nt. 2, con le fonti e gli autori ivi riportati. Si avvisa peraltro che l'opinione tradizionale secondo la quale gli editti della 'grande persecuzione' diocleziana sarebbero stati quattro è stata in tempi recenti contestata: al riguardo, v. soprattutto M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., pp. 86 ss., 110 ss.

¹⁸ D'altra parte, come meglio vedremo tra breve, ove venissero contemplate le *ecclesiae*, le conventicole cristiane, era più che altro per dettare disposizioni che le sopprimevano, le vietavano, colpendone, anche in senso economico, l'organizzazione, oppure le ripristinavano, dopo le persecuzioni: si trattava pertanto di norme che, al pari di altre talvolta emanate secoli addietro, rilevavano più dal diritto amministrativo, associativo, che non propriamente dal diritto penale. In merito, v. fin d'ora, comunque, per esempio G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., pp. 78, 92 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 371 ss., 381 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 80.

¹⁹ Del quale fa peraltro menzione lo stesso Tertulliano (*apol.* 39.1), financo nel contesto di un discorso in cui pur ampiamente si discute della natura e della struttura di comunità singole. Sul punto, cfr. per esempio A. BECK, *Römisches Recht*, cit., p. 81; F. DE VISSCHER, *Le régime*, cit., p. 52; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., p. 205 ss.; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., p. 453; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., p. 88 e nt. 265.

²⁰ Sulla complessa questione relativa alla natura e agli effetti del celebre provvedimento del 313 si rinvia alla vastissima letteratura in materia, della

stinare, sotto questo profilo, il ‘diritto comune’²¹, al quale la disciplina dettata dalle *leges* persecutorie avrebbe temporaneamente derogato. La stessa convinzione della ‘specialità’²² di detta disciplina non pare del tutto condivisibile perché, se da una parte essa legittimava la prassi invalsa di considerare penalmente rilevante il semplice *nomen Christianum*²³, biso-

quale vogliamo qui in particolare ricordare il contributo di studiosi particolarmente autorevoli, espressi anche in coincidenza del recente anniversario costantiniano: v. quindi ad esempio, per tutti, M. SORDI, *La svolta costantiniana*, Milano, 2013; P. SINISCALCO, *L’Editto di Milano. Origine e sviluppo di un dibattito*, in *Costantino Primo. Sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosiddetto Editto di Milano, 313-2013*, Roma, 2013, p. 543 ss.; G. BARONE ADESI, *Libertà religiosa e convivenza delle religioni: nell’editto di Milano’ e negli indirizzi legislativi costantiniani*, in *Da Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni*, Atti del seminario interdisciplinare nel 1700° anniversario dell’Editto di Milano, a cura di I. ZUANAZZI, Napoli, 2015, p. 11 ss.

²¹ Così F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 382 ss.

²² Di *ius singulare* parla infatti lo stesso F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 371 ss., 382 ss.

²³ La circostanza che i cristiani venissero talora condannati semplicemente perché tali può essere provata già per periodi alquanto risalenti (v. per esempio Plin. *epist.* 10.96.3-5; 97.1, relativo alla corrispondenza fra Plinio e Traiano; Iust. *apol.* 1.4.1-6; 2.2.12; 16; *Act. Scill.* 10 e 14), della qual cosa si doveva, con espressioni vibranti, un Autore come Tertulliano (v. *apol.* 1.4; 2.3: *confessio nominis, non examinatio criminis*; 2.10-11; 2.18: *non scelus aliquod in causa est, sed nomen*; 2.19-20; 3.5; 44.2-3), che pur altrove riteneva essere formalmente altra l’accusa principale mossa ai suoi confratelli (cfr. oltre, testo e nt. 26). Per una rassegna di opinioni sul tema, v. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 40, 43 ss., 52 ss., secondo cui gli imperatori, dopo molte fluttuazioni, gradualmente arrivarono ad enucleare un crimine di cristianesimo, che più di altri, in effetti, era facile da dimostrare; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., pp. 206 ss., 211, che oltretutto ricorda come anche in frangenti diversi (cfr. Ulp. in Coll. 15.2) fosse stata all’occorrenza condannata la mera pratica di un culto; M. LAURIA, *Όνομα*, cit., p. 201 ss., che nel suo ampio saggio affronta specificamente il problema del *reatus nominis*, sostenendo che non si trattava di fattispecie nuova, ma che trovava il suo fondamento in *leges* anteriori al cristianesimo, come quelle *de vi, sacrilegii, maiestatis*, etc.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 48 ss., 56 ss., 67 ss., la quale riconosce che ciò che si intendeva acclarare durante gli interrogatori era il mero *nomen Christianum*, già di per sé avvertito come idoneo a designare una sorta di setta politica potenzialmente pericolosa, e che tale accertamento, se non smentito dall’interessato, rendeva la sua situazione irreparabile; L. SOLDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 140, 144 ss., 163 ss., che a sua volta prende atto dei dati oscillanti delle fonti, ma si dice anche convinta che, con l’aiuto

gna d'altra parte notare che tale prassi edificava sulla constatazione che i cristiani si rifiutavano di rendere culto alle divinità del mondo romano – tra le quali vi era il Genio dell'imperatore e la sua immagine²⁴ –, ciò che costituiva un crimine da sempre: fin dall'epoca in cui i Baccanti, per via del loro 'esclusivismo', erano stati processati per congiura contro la repubblica²⁵. Fattispecie simili erano state poi attratte, come

dei giuristi, la fattispecie di cristianesimo fu definitivamente ricondotta alla *maiestas* (in merito, v. meglio oltre, alla nt. 38); M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., *passim*, ma specialmente pp. XVII, 3 ss., 33 ss., 53, 58 ss., 64 ss., 81, 86 ss., 90 ss., 96, 101 ss., 119, forse il più consapevole assertore della tesi del *nomen Christianum* come capo di imputazione specifico ed autonomo, che certo poneva problemi di inquadramento, ma che fin dai tempi di Gesù evocava scenari di sedizione contro l'autorità dello stato, tanto che poi le grandi persecuzioni si scateneranno come guerra a quel nome; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 1 ss., che si colloca su questa linea.

²⁴ Ciò, anche se non sempre l'*imago* veniva tradotta in giudizio affinché gli imputati la adorassero; bisogna d'altra parte ricordare che a partire da Aureliano la stessa persona dell'imperatore vivente venne divinizzata, il che rese ancor politicamente più grave la tradizionale riluttanza cristiana a piegarsi ad atti di culto diverso dal proprio. Ad ogni modo, sul rifiuto in questione, che, dai primi tempi fino all'epoca delle grandi persecuzioni, si denotò come la cifra peculiare della nuova religione, v. ad es qui Plin. *epist.* 10.96.5-6; 97.1; Tert. *apol.* 2.6; 10.1; 27.1; 28.1-3; 35.1; 5; 10; *nat.* 1.17; *Act. Polyc.* 9.2; *Act. Scill.* 3 e 5; *Act. Apoll.* 7 e 31; *Act. Perp.* 6.3; v. anche le fonti citate oltre, alla nt. 34; cfr. per esempio T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., p. 569, nt. 2; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 28, 80 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 47 ss., 71 e nt. 123, p. 81 e nt. 24; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., pp. 117, 119, 123; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 118, per cui il rifiuto di venerare la divinità imperiale costituì senz'altro la base della persecuzione (per lesa maestà); F. COSTABILE, *I processi*, cit., pp. 1173, 1177, 1186; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 127, 170, 175, 186; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 98, 116; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., pp. 377, 379 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., pp. 3, 7; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 36 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., pp. 564, 569.

²⁵ È ben nota la vicenda del 186 a.C., che si concluse con la repressione dei Baccanali, considerati dalle autorità romane una grave minaccia per la sicurezza stessa dello stato, e non solo del culto, romano. Valorizza il parallelismo tra il culto di Bacco e quest'altrettanto 'prava superstizio' (cfr. Plin. *epist.* 10.96.8), ad esempio, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., p. 36. Riguardo alla congiura dei Baccanali, intesa anche come reato associativo, cercheremo di dar conto nel nostro già citato lavoro di prossima pubblicazione della sterminata bibliografia esistente sull'argomento; ma v. fin d'ora, per esempio, soprattutto gli scritti di J.M. PAILLER, quali *Lieu sacré et lien associatif dans le dionysis-*

si sa, nell'ambito della *maiestas*, alla quale, tra le fonti, tecnicamente allude lo stesso Tertulliano, quando parla di *crimen laesae Romanae religionis* e di *crimen laesae augustioris maiestatis*²⁶. In essa va, a nostro avviso, individuato il principale

sme romain de la république, in *L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes*, Rome, 1986, p. 262 ss., o *Caton et les Bacchanales*, in *PBSR*, 54, 1986, p. 29 ss., o ancora 'Bacchanalia'. *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie*, Rome, 1988.

²⁶ Tert. *apol.* 10.1: 'Deos', inquit, 'non colitis, et pro imperatoribus sacrificia non impenditis'. sequitur ut eadem ratione pro aliis non sacrificemus, quia nec pro nobis ipsis, semel deos non colendo. itaque sacrilegii et maiestatis rei convenimur. summa haec causa, imo tota est, et utique digna cognosci, si non praesumptio aut iniquitas iudicet, altera quae desperat, veritatem; 24.1: Omnis ista confessio illorum, qua se deos negant esse quaque non alium deum respondent praeter unum, cui nos mancipamur, satis idonea est ad depellendum crimen laesae maxime Romanae religionis; 27.1: Satis haec adversus intentionem laesae religionis ac divinitatis: quo non videamur laedere eam, ostendimus non esse; 28.3: Ventum est igitur ad secundum titulum laesae augustioris maiestatis, siquidem maiore formidum et callidiorum timiditate Caesarem observatis quam ipsum de Olympo Iovem. et merito, si sciatis. quis enim ex viventibus quilibet non mortuo potior? 4. Sed nec hoc vos ratione facitis potius quam respectu praesentaneae potestatis; adeo et in isto irreligiosi erga deos vestros deprehendemini, cum plus timoris humano dominio dicatis. Citius denique apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris peieratur; 29.1: Constat igitur prius, si isti, quibus sacrificatur, salutem imperatoribus vel cuilibet homini impertire possunt: et ita nos crimini maiestatis addicite [...]; 4. Ideo enim committimus in maiestatem imperatorum, quia illos non subicimus rebus suis, quia non ludimus de officio salutarum ipsorum, qui eam non putamus in minibus esse plumbatis!; 35.5: Velim tamen in hac quoque religione secundae maiestatis, de qua in secundum sacrilegium convenimur Christiani non celebrando vobiscum solemnia Caesarum, quo modo celebranda occasio voluptatis magis quam digna ratio persuasit, si nec modestia nec verecundia nec pudicitia permittunt, fidem et veritatem vestram demonstrare, ne forte et istic deteriores Christianis deprehendantur qui nos nolunt Romanos haberi, sed ut hostes principum Romanorum; cfr. *nat.* 1.17. Molto chiaramente se ne evince che, dalla indisponibilità ad onorare gli dei, derivava, come *summa causa*, l'accusa di offesa alla religione romana, di ateismo, e che dal rifiuto di venerare il Genio imperiale derivava l'altra accusa, collegata ma distinta, di oltraggio al culto dei Cesari: entrambe le fattispecie – espresse con linguaggio inusualmente tecnico, da parte di Tertulliano, che pur utilizza anche il termine forse meno formalmente appropriato di *sacrilegium* – sono da ricondurre al crimine di lesa maestà. A conferma, v. per esempio T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., pp. 569 e nt. 2, 573, 575 ss., che spiega come il monoteismo cristiano potesse essere inteso alla stregua di apostasia dalla religione imperiale, una delle forme più gravi di 'perduellio', di *maiestas*; A. BECK,

– sebbene non l'unico²⁷ – tra i reati-scopo imputati ai cristiani²⁸, la persecuzione dei quali si svolse, del resto, con modalità

Römisches Recht, cit., p. 80; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 28, 41, 44, che parla di lesio patriottismo come accusa corrente; cfr. F. COSTABILE, *I processi*, cit., pp. 1174, 1178 ss., 1181 ss., il quale a sua volta ritiene che i cristiani principalmente incorressero nel *crimen laesae Romanae religionis*, reato d'opinione da ritenersi però distinto, secondo l'a., da quello di *maiestas*; G.M. OLIVIERO NIGLIO, *La 'diversità'*, cit., p. 387 ss., che si rifà a Costabile.

²⁷ I reati di 'diritto comune' per lo più imputati ai cristiani (sacrilegio, infanticidio, cannibalismo, incesto, magia, renitenza al servizio militare, etc.) non sono solitamente presentati come reati-scopo, opposti ad un reato associativo, ma di tale distinzione supponiamo che i Romani fossero consapevoli, se persino un non giurista come Plinio così si esprimeva: *nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur* (*epist.* 10.96.2); cfr. per esempio Tac. *ann.* 15.44.2-4; Tert. *apol.* 2.4-5; 11; 19-20; 7.1; 39.14; 19; Lact. *mort. pers.* 14. La dottrina non opera in genere particolari distinguo: v. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 41, 43; M. LAURIA, *᾽Ονομα*, cit., p. 251 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 47 ss., 51; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 41 ss., 66; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 38; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 569; v. invece L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 134, 137 ss., 146, 167, sempre acuta nel differenziare la *maiestas*, connessa al reato collettivo, dai *flagitia cohaerentia*.

²⁸ Dal nostro punto di vista la *maiestas*, tale da rendere i cristiani *hostes publici*, era il principale dei reati-scopo, quello a cui i membri delle chiese, magari non deliberatamente (stanti anzi certe manifestazioni di lealismo), ma pressoché inevitabilmente tendevano, per le già illustrate ragioni collegate al diniego della religione imperiale. Questo dato, al di là della *vexata quaestio* inerente al fondamento delle persecuzioni, ci pare che risulti con una certa evidenza dalle fonti, delle quali v. qui per esempio Tertulliano (riportato alla nt. 26); Lact. *mort. pers.* 11. Quanto alla dottrina, v. per esempio, a sostegno, T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., pp. 569 e nt. 2, 575 ss., per cui, come già detto, si trattava di *crimen maiestatis* della specie più grave; A. BECK, *Römisches Recht*, cit., p. 80; A.N. SHERWIN WHITE, *The Early Persecutions*, cit., p. 202 ss.; M. LAURIA, *᾽Ονομα*, cit., pp. 205, 251 ss., 257 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 47 ss.; P.G. CARON, *L'imputazione*, cit., p. 115 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., p. 118; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 134, 137 ss., 162 ss., 167 ss., 170, 175, 186, la quale peraltro connette la *maiestas* in questione al reato in cui, come sappiamo, sempre incorrevano i responsabili di associazioni illecite, sul che avremo però modo di fermare meglio la nostra attenzione tra breve; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 35 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 563 ss.; più critico, ad esempio, M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 33 ss., 70 ss., 81, 90 ss., 96, 101 ss., 113, 116, 119, la cui opinione, che sarebbe stato sufficiente ai fini della condanna il mero *nomen Christianum*, è almeno in parte condivisibile, perché ben descrive la pratica del tempo, ma non forse del tutto, perché la tendenza alla *maiestas* (a cui gli editti persecutorii pur sem-

che perfettamente rientravano nella tradizione romana²⁹: basti pensare alle limitazioni apportate al diritto di riunione³⁰, anche in considerazione del fatto che, almeno nei primi tempi, le assemblee si potessero svolgere segretamente o di notte³¹; alla distinzione spesso fatta tra i capi delle comunità (ossia gli esponenti del clero) ed i semplici adepti³²; alle misure dirette a

pre alludono, definendo i seguaci di Cristo *inimici deorum, hostes religionum publicarum, divinae religionis inimici*: Lact. *mort. pers.* 11.6-7) propria della professione cristiana – tendenza che l'Autore stesso ammette – creava a nostro avviso una vera e propria presunzione di lesa maestà, che solo abiurando si poteva aggirare.

²⁹ *Contra*, per certi versi, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., p. 72 ss., del quale però accettiamo quanto meno l'idea che i meccanismi propri delle persecuzioni di massa, che tanto si prolungarono nel tempo, fossero estranei alle tradizioni di Roma, specie per il frequente ricorso fatto alla legislazione generale.

³⁰ È appena il caso di rimarcare l'importanza che la *coitio*, la *conventio*, allora come oggi (cfr. Plin. *epist.* 10.96.7; Tert. *apol.* 5.6; 39.2-3; 20-21; *ieiun.* 13), rivestivano in ambito cristiano, e non è un caso che in tempo di persecuzioni gli imperatori (soprattutto, Valeriano e Diocleziano) abbiano cercato di conculcare quel diritto: v. per esempio *Act. Cypr.* 1.7; Lact. *mort. pers.* 34; Eus. *hist. eccl.* 7.11.10; 8.1.7; 8.17.7-9; 9.10.8. Cfr. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 76, 82; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 77 ss., 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 160, 180, 185, 187; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., p. 7; Id., *Diocleziano*, cit., pp. 66, 121; A. GROTEN, *Corpus*, cit., p. 254 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., pp. 568, 572.

³¹ Veniva rimproverata ai cristiani la violazione sia del divieto di assembramenti segreti che di quello di assembramenti notturni (entrambi molto antichi: cfr. Tab. 8.26; Porc. Latr. *decl. in Cat.* 19, circa una *lex Gabinia* del 139), come rispettivamente si ricava da Cels. 1.1; 8.17 (contro cui poi reagirà Origene: 1.1) e da Min. Fel. 8.4. In proposito, v. per esempio G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., p. 75 ss.; G. KRÜGER, *Die Rechtsstellung*, cit., p. 69 ss., che inquadra il problema di siffatte presunte violazioni nel più ampio contesto della polemica sollevata dal filosofo Celso contro l'esistenza stessa delle chiese; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 376, il quale peraltro, coerentemente con la sua impostazione, tiene molto a distinguere tra tali riunioni, proibite, ed i collegi cristiani, di per sé senz'altro leciti; R.L. WILKEN, *Toward a Social Interpretation*, cit., p. 451 ss. e nt. 32; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 159 ss., 166; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., p. 88; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 6.

³² Già Tertulliano (*apol.* 39.5) segnalava il ruolo – di presiedere le adunanze – spettante in particolare ai *seniores*, posti evidentemente a capo delle *curiae*; ma non c'è dubbio che alla metà del III secolo, e nei decenni successivi, i presbiteri, insieme ai diaconi, sottoposti gerarchicamente ai vescovi, avessero ormai dato luogo ad un'organizzazione assai più strutturata. Nonostante i

colpire i beni delle chiese e la loro struttura organizzativa³³; ai premi accordati a coloro che, giurando e sacrificando agli dei, si dissociassero palesemente dagli altri³⁴.

precedenti che certo sanzionavano da tempo, soprattutto, i *leaders* di collegi illeciti (cfr. Ulp. D. 47.22.2), è di provvedimenti ormai diretti verso un clero siffatto che si ha testimonianza: v. per esempio Lact. *mort. pers.* 15; Eus. *hist. eccl.* 8.2.1;5; 8.6.8-10, inerenti a costituzioni di Valeriano e Diocleziano, intesi a disarticolare la compagine ecclesiale. Per una rassegna di opinioni, v. ad esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 57 ss., 61, 76 ss., 81, 94, che a sua volta rileva come la Chiesa, non più tanto associazione di comunità religiose distinte, si fosse dotata, sotto i vescovi, di un'organizzazione più unitaria, compatta; G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., p. 93 ss., che parla ancora di presidenti e capi dei *collegia* martirizzati; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 77, 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 128, 161 ss., 180, 185, la quale peraltro ricorda che fino all'epoca severiana erano stati celebrati pressoché esclusivamente processi individuali, a carico per lo più dei capi delle chiese, mentre per il periodo successivo opportunamente invoca, fra i pochissimi, l'applicazione della norma di cui al già citato D. 47.22.2 (che però S. non ritiene applicabile soltanto ai chierici: v. in proposito quanto diremo oltre, alla nt. 38); M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., pp. 86, 92, 122, 137 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 8 e nt. 57; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 38; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 571 ss.

³³ Quantunque le prime conventicole cristiane si fossero date, per l'esercizio del culto, *arcae* comuni (cfr. Tert. *apol.* 39.5), e collegiali fossero già, probabilmente, anche i sepolcreti, è evidente che al tempo delle persecuzioni le proprietà ecclesiastiche erano assai più cospicue rispetto a quelle normalmente attribuibili a dei *collegia tenuiorum*: come è stato fatto notare (v. G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., p. 92; G. LANATA, *Gli atti*, cit., p. 79), all'inizio delle persecuzioni a Roma c'erano ben quaranta basiliche, mentre quella di Nicomedia si ergeva giusto di fronte al palazzo imperiale! Sulla materia, v. per esempio Act. *Cypr.* 1.7; Lact. *mort. pers.* 12; 48; Eus. *hist. eccl.* 7.11.10; 7.13; 8.2.1;4; 9.10.8; Zon. 12.32, concernenti gli editti di Valeriano e Diocleziano. Cfr. per esempio L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 57 ss., 76 ss.; G.M. MONTI, *I 'collegia'*, cit., pp. 78, 92 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 380, 382 ss., che alquanto apologeticamente parla di sequestro dei beni delle *ecclesiae* e di loro successiva restituzione, al termine della persecuzione; G. BOVINI, *La proprietà*, cit., *passim*, ma soprattutto pp. 58 ss., 71 ss.; F. DE VISSCHER, *Le régime*, cit., p. 39 ss., specialmente pp. 44 ss., 54; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 77, 80; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 160, 178 ss.; M.U. SPERANDIO, *Diocleziano*, cit., pp. 67, 111 ss., 137 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., p. 8 e nt. 57; A. BETTETINI, *Appunti*, cit., p. 38; A. GROTEN, *Corpus*, cit., pp. 291, 293; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., p. 571 ss.

³⁴ L'omaggio reso al culto pagano imperiale – mediante giuramenti, sacrifici, maledizioni del nome di Cristo – era interpretabile o come prova della non appartenenza alla società cristiana o, per l'appunto, come abbandono vo-

Ma il punto è, per noi, in questa sede: il mero far parte di una specifica comunità cristiana, anche senza che la cosa si fosse manifestata in alcun modo all'esterno, era da ritenersi di per sé un crimine? Tendenzialmente sì, a nostro avviso, sia perché, come si diceva, non sempre si trattava di una associazione di soli *tenuiores*³⁵, nel qual caso si sarebbe integra-

lontario di essa, come pentimento: cosa che, secondo un costume già da lungo tempo invalso, anche in frangenti assai diversi da questo, (v. per esempio Liv. 32.26.4-18; 39.9.1-14.3;6; 39.17.1; 39.19.1-7; Tac. *ann.* 15.59.3;71.1; Dio 46.49.3; 62.27.4), valeva ad evitare la pena, che era qui la morte (malgrado si abbia notizia di condanne anche per esempio *ad metalla* o *in opus publicum*). Bisogna peraltro osservare che nel nostro caso il ricorso all'abiura, pur attestato già in età risalente (cfr. Plin. *epist.* 10.96-97), fu da un certo momento in poi imposto con provvedimenti generali (di Decio, di Diocleziano e Galerio, di Massimino), tanto da rendere lecita la supposizione che scopo precipuo delle autorità non fosse affatto quello di reprimere sanguinosamente la fede cristiana (cfr. Lact. *mort. pers.* 11) quanto piuttosto quello di ottenere un'apostasia di massa. A sostegno, v. per esempio Tert. *apol.* 2.6; 27.1-2; 28.1-2; *Acta martyrum*, ed in particolare *Act. Polyc.* 9.2; *Act. Scill.* 3 e 5; *Act. Apoll.* 7 e 31; *Act. Perp.* 6.3; Lact. *mort. pers.* 11; 15; Eus. *hist. eccl.* 8.2.5; 8.3.2-4; 8.6.10; *mart. Pal.* 3.1; 4.8; 9.2. Cfr. ad esempio, per tutti, L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 73, 81 ss.; M. LAURIA, "Ὀνομα", cit., p. 231 ss.; G. LANATA, *Gli atti*, cit., pp. 71 ss., 74 ss., 80 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 128, 172 ss., 183 ss.; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., p. 101 ss.; Id., *Diocleziano*, cit., pp. 67, 86 ss., 98, 101, 111 ss., 120 ss., 126, 130, 132, 137, 140 ss.; D. ANNUNZIATA, *Nomen*, cit., pp. 3, 6 ss.; M. GARCIA QUINTAS, *Sul fondamento*, cit., pp. 570, 572, 574.

³⁵ Ciò, al contrario di quanto fino a qualche tempo fa prevalentemente si sosteneva, da parte degli Autori da noi già indicati sopra, alla nt. 8, e dei quali rivedi qui, in particolare, F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., 289 ss., 337, 364 ss., 374, 379 ss., secondo cui, al di fuori dei periodi di persecuzione, sempre indetta con editti *ad hoc*, i fedeli erano non a caso allo scoperto perché vivevano nel diritto, non esistendo un reato collettivo di cristianesimo. Ora, benché sia da sempre generalizzata la convinzione che molto in realtà dipendesse, specie in provincia, dalla maggiore o minore tolleranza delle autorità, e quindi dalla discrezionalità dei giudici – come sempre era quando si trattava di accertare la regolarità di un sodalizio costituito senza preventiva autorizzazione, e quindi se ricorressero o meno gli estremi del *crimen (extraordinarium) illiciti collegii*, a carico dei meri partecipi ad esso –, specie ultimamente si sono levate critiche contro la ricostruzione tradizionale: v. per esempio L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 137 e nt. 22, 138 ss., 155 ss., 161 ss., 168 ss., la quale però, discutibilmente, si spinge addirittura oltre, nell'affermare quanto riferiremo alla nt. 38; D. LIEBS, *Vor den Richtern*, cit., p. 115 ss.; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 81, 88 ss., 116; ma perplessità erano già state a

to il *crimen illiciti collegii*³⁶, sia soprattutto perché, così facendo, si offriva un apporto significativo ad un'organizzazione la cui attività poteva estrinsecarsi, 'eventualmente'³⁷, in gesti di palese ripudio della religione romana e della maestà imperiale³⁸. Occorre tuttavia tener presente che, nella nostra ottica,

suo tempo manifestate per esempio da A. BECK, *Römisches Recht*, cit., pp. 77, 79 ss., che giustamente parlava di accusa non solo individuale; L. HOMO, *Les empereurs*, cit., pp. 38 ss., 41, 66 ss., 72, ad avviso del quale le comunità cristiane versavano in una situazione pseudo-legale.

³⁶ È secondo noi difficile negare, alla luce delle testimonianze pertinenti (v. Ulp. D. 1.12.1.14; Ulp. D. 37.11.1.2; Marcian. D. 37.22.3.1), e della loro rispettiva collocazione, che la mera appartenenza ad un'associazione non autorizzata avesse rilevanza penale. Più esattamente, avrà integrato gli estremi di un *crimen extraordinarium*, come anche si evince sia dalla circostanza che contro di esso è in generale affermata la competenza di funzionari imperiali, quale il *praefectus urbi*, sia dalla mancata precisazione di una pena espressa, che fa forse pensare alla maggiore discrezionalità che nell'infliggerla al condannato si poteva esercitare nell'ambito del processo cognitorio, anziché ordinario. La sanzione in questione, comunque, sarà stata probabilmente assai lieve come fra breve meglio diremo. Su questa linea, in dottrina, per esempio T. MOMMSEN, *De collegiis*, cit., p. 127; G.F. FALCHI, *Diritto penale romano. I singoli reati*, Padova, 1932, p. 242 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., p. 338 ss. e nt. 36; S. RANDAZZO, *Senatus consultum*, cit., pp. 66, 69; Id., 'Collegia iuvenum'. Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3, in *SDHI*, 65, 2000, p. 207 e nt. 29; R. LAURENDI, *Riflessioni sul fenomeno associativo nel mondo romano. I 'collegia iuvenum' tra documentazione epigrafica e giurisprudenza: Callistra de cognitionibus* D. 48.19.28.3, in *AUPA*, 59, 2016, p. 266.

³⁷ Alla figura del dolo eventuale non esiteremmo infatti a pensare. I membri delle chiese non perseguivano intenzionalmente come fine del proprio operato atti di palese rifiuto del culto romano imperiale, ma erano in genere pronti ad accettare, nel caso, l'eventualità di compierli.

³⁸ Non c'è da meravigliarsi allora se, in applicazione di una disciplina che non può dirsi a rigore eccezionale, 'tutti' i cristiani potessero essere condannati alla stregua dei soggetti coinvolti in congiure contro l'imperatore, in cospirazioni pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico: ciò, in quanto l'organizzazione di cui facevano parte era da ritenersi votata a ledere la maestà imperiale. In tema di *maiestas*, non si può non rinviare a sopra, nt. 28, con le fonti ivi riportate e, tra gli autori, quelli che, a nostro avviso, non paiono vederla sanzionata soltanto come reato-scopo, e cioè per esempio T. MOMMSEN, *Strafrecht*, cit., pp. 569 e nt. 2, 575 ss., il quale, come del resto poi B. SANTA-LUCIA, *Diritto*, cit., p. 118, punta su un'interpretazione estensiva della *lex Iulia maiestatis*; M. LAURIA, *Όνομα*, cit., pp. 234 ss., 257 ss., che peraltro invoca la legislazione non solo *de maiestate*, ma anche per esempio *de vi*; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sul fondamento*, cit., pp. 134, 137 ss., 162 ss., 167 ss., 170, 175,

soltanto nel primo caso – invero, il meno importante³⁹ – acquisirà un qualche rilievo individuare in concreto la comunità di appartenenza⁴⁰: il che non è cosa di poco conto.

186, forse la studiosa più meritevolmente consapevole dell'autonomia del reato associativo di cristianesimo, che ella ritiene tuttavia davvero perseguibile soltanto da una certa epoca in poi, a seguito di una riflessione dedicata al tema dalla giurisprudenza severiana, come si evincerebbe dal combinato disposto di Ulp. D. 37.11.1.2 con Ulp. D. 47.22.2, che però, bisogna dire, è riferibile ai promotori, ai capi di un collegio illecito, e non ai semplici appartenenti; M.U. SPERANDIO, *Nomen*, cit., pp. 33 ss., 70 ss., 81, 90 ss., 96, 101 ss., 113, 116, 119, specie nella parte in cui contesta a De Robertis l'inesistenza di un crimine collettivo di cristianesimo, e con le precisazioni ulteriori già da noi formulate sopra, nella stessa nt. 28.

³⁹ Perché, come sopra si anticipava, di per sé comportava unicamente l'applicazione di una lieve pena. Del fatto che l'approccio nei confronti dei meri soci fosse piuttosto mite ci danno conferma anche disposizioni di natura non penale, come ad esempio quelle che consentivano loro di dividersi il fondo comune (v. D. 37.22.3pr.), una volta disposta la soppressione del collegio, che doveva essere evidentemente avvertita come una sanzione in qualche modo 'sufficiente'. In proposito, v. per esempio U. COLI, *Collegia*, cit., p. 115; G.M. MONTI, *Lineamenti*, cit., p. 48; F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto*, cit., pp. 325 ss., 328 ss., 337 ss., 340, che più precisamente parla di piccola multa, da infliggersi a discrezione dell'autorità per questa sorta di 'contravvenzione di polizia'; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni*, cit., p. 131; *contra*, C. MINASOLA, *La 'lex Licinia'*, cit., p. 174, nt. 1, secondo cui la semplice militanza in un *collegium illicitum* era perseguibile, anche in età imperiale, come *crimen vis* (del che, tuttavia, non ci pare si trovi riscontro nelle fonti).

⁴⁰ Questo, per il fatto che, come si è verificato, era nella pratica il *nomen Christianum* ciò che si intendeva accertare, ai fini della condanna da pronunciarsi in caso di mancata abiura. Tale *nomen* equivaleva all'afferenza al *corpus* della Chiesa universale, e pressoché costantemente anche a quello di una comunità particolare (la comunità del luogo in cui si svolgeva il processo?), che però non era a quel punto indispensabile identificare. E poi, che dire del caso, certo raro, ma non di scuola, di procedimenti a carico di cristiani eremiti, o comunque dediti del tutto privatamente alla religione incriminata?

LORENZO FRANCHINI, Chiese cristiane e crimini associativi nell'epoca delle persecuzioni

In questo saggio si tratta della questione se l'appartenenza ad una comunità cristiana, prima del cosiddetto Editto di Milano del 313, integrasse gli estremi di un reato associativo, inteso nel senso odierno del termine. L'Autore, di contro ad una certa tradizione interpretativa, ritiene che non sempre lo statuto delle chiese fosse riconducibile a quello privilegiato dei c.d. *collegia tenuiorum* e che pertanto gli editti persecutorii non avessero poi introdotto un regime generalmente qualificabile come 'speciale'.

Parole chiave: chiese cristiane, reato associativo, persecuzioni.

LORENZO FRANCHINI, Christian churches and associative crimes in the age of persecution

The present work deals with the question of whether, before the so-called Edict of Milan of 313, to be part of a Christian community integrated the extremes of the '*associative crime*', as we would say today. The Author, contrary to some traditional interpretations, believes that the status of the churches is not always comparable to the privileged status of the *collegia tenuiorum* and therefore the persecutory edicts have not in reality introduced a regime qualifying as 'special'.

Keywords: Christian churches, associative crime, persecutions.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.